

Assago, 06 dicembre 2021

**Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile**

Direzione Generale per la Motorizzazione

Normative ed Accordi Internazionali

Dott. Antonio Erario

Oggetto: Regolamento delegato (UE) 2020/1182 – Richiesta di adozione dell'Accordo Multilaterale M343

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 2020/1182, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) determinerà la modifica della classificazione ed etichettatura di pericolo per l'utilizzo delle seguenti sostanze:

- a) 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (DCOIT),
- b) octhilonone (OIT), e
- c) zinc pyrithione (ZnPT).

A partire dal 1° marzo 2022 queste sostanze e tutte le miscele che le contengono in concentrazione pari o superiore allo 0,025% (peso/peso) saranno classificate come pericolose per l'ambiente ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e per effetto del 2.2.9.1.10.6, in applicazione del 2.2.9.1.10.5, saranno classificate come materie pericolose per l'ambiente (classe 9, N° ONU 3082) ai sensi dell'ADR.

Considerato che:

- le sostanze di cui ai precedenti punti a) b) e c) sono comunemente impiegate nell'industria delle vernici;
- gli imballaggi delle miscele non pericolose contenenti tali sostanze in concentrazione $\geq 0,025\%$ (p/p) non riportano attualmente una marcatura ONU in quanto le miscele non risultano soggette al regime ADR;
- a seguito dell'obbligo di utilizzo di imballaggi riportanti l'idonea marcatura ONU (omologati) per contenere le suddette miscele a partire dal 1° marzo 2022, il potenziale danno economico per le aziende del settore vernici appare assai rilevante;
- l'accordo multilaterale M343 consente l'utilizzo di imballaggi di acciaio, alluminio, altri metalli o plastica che non rispondono alle prescrizioni del 4.1.1.3 dell'ADR, ovvero di imballaggi che non riportano la marcatura ONU (non omologati);
- il contenuto dell'accordo multilaterale M343 costituirà un emendamento all'ADR 2021 e che la sua applicazione non potrà avvenire prima del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore dell'ADR 2023,

Assovernici, per quanto sopra espresso, ritiene della massima importanza l'adozione dell'accordo multilaterale M343 da parte dell'Italia.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente

Massimiliano Bianchi

